PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
RISERVA MAB UNESCO
Via Palazzo del Principe, 27 - 80044 Ottaviano (NA)
Tel. +39 (081) 8653911; Fax +39 (081) 8653908
e-mail: protocollo@parconazionaledelvesuvio.it

Prot. Int. n. 315 del 30/03/2010

Alla c.a. Presidente

Alla c.a Direttore

OGGETTO: Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei rifiuti Urbani approvate con deliberazione n. 75 del 05.02.2010 e pubblicate su BURC n. 14 del 15.02.2010. Parere di competenza

I collaboratori tecnici
Dott.ssa Rossella Barile
Dott.ssa Paola Conti

PREMESSO CHE

-Con Deliberazione n. 75 del 05.02.2010 la Regione Campania ha approvato le Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani pubblicate su BURC n. 14 del 15.02.2010;
- nelle Linee sopra citate vi è lôidentificazione di siti da destinare a discarica di rifiuti solidi urbani (tab. 6 pg. 12);
- tra i siti da destinare a discarice vi è indicato quello di Sari/Vitiello nel Comune di Terzigno;
- il sito Sari/Vitiello è destinato ad accogliere un quantitativo di rsu pari a 3.500.000 tonnellate dei 5.415.00 destinati a discarica per l'intero territorio regionale.

ATTESO CHE

- con Decreto Legge 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2008, n. 123, in deroga alla Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91 ss.mm.ii. e al DPR di istituzione dellôEnte Parco Nazionale del Vesuvio del 05.06.1995, nel Comune di Terzigno, ai sensi dellôart. 9, sono state individuate, in località Pozzelle e località Cava Vitiello, due ex cave da destinare a discarica di RSU con lo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania;
- in data 08.10.2008 si chiudeva favorevolmente a maggioranza dei presenti la Conferenza dei Servizi convocata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretario/MISA ai sensi dellôart. 9 comma 5 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 123 relativa allôapertura della discarica in agro del Comune di Terzigno in località Pozzelle 3-Cava Sari;
- lôEnte Parco si è espresso negativamente per le motivazioni riportate nella Deliberazione Presidenziale n. 3 del 07.10.2008 e nella Deliberazione di presa dôatto del Consiglio Direttivo n. 21 del 08.10.2008 e con proprio parere reso in Conferenza di Servizi prot. n. 7970 del 08.10.2008;
- in data 08.07.2009 si chiudeva favorevolmente a maggioranza dei presenti la Conferenza dei Servizi convocata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretario/MISA ai sensi dellôart. 9 comma 5 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n.

90 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 123 relativa al progetto di Viabilità esterna dell'area di discarica in località Pozzelle nel Comune di Terzigno;

- l'Ente Parco si è espresso negativamente per le motivazioni riportate nella Deliberazione di presa d'atto del Consiglio Direttivo n. 16 del 16.07.2009 e con proprio parere reso in Conferenza di Servizi prot. n. 4074 del 01.07.2009;
- l'Ente Parco ha proposto ricorso avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento dei risultati della Conferenza di Servizi relativa alla Viabilità esterna della discarica in località Pozzelle 3 come da Delibera del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.09.2009;
- con Ordinanza del TAR Lazio Sez. 1° del 02.12.2009 n. 05605/2009 lo stesso accoglieva l'istanza cautelare, ai fini della rinnovazione del procedimento in esame, sospendendo i lavori de quo;
- in data 30.12.2009 si chiudeva favorevolmente a maggioranza dei presenti la Conferenza dei Servizi indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretario/MISA ai sensi dell'art. 9 comma 5 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 123 per la rinnovazione del procedimento relativo al progetto definitivo della viabilità esterna della discarica in località Pozzelle atto a riacquisire i pareri di competenza degli Enti preposti sulla Valutazione di Incidenza;
- l'Ente Parco si è espresso negativamente per le motivazioni riportate nella Deliberazione Presidenziale n. 5 del 29.12.2009 e nella Deliberazione di presa d'atto del Consiglio Direttivo n. 3 del 04.02.2010 e con proprio parere reso in Conferenza di Servizi prot. n. 8279 del 29.12.2009;
- l'Ente Parco ha proposto ricorso avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento dei risultati della Conferenza di Servizi relativa alla rinnovazione del procedimento relativo al progetto definitivo della viabilità esterna della discarica in località Pozzelle 3 come da Delibera del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.09.2009;
- con nota prot. n. 003205 del 18.12.2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretario/MISA, assunta agli atti dell'Ente Parco in data 21.12.2009 prot. ingresso n. 8177, veniva convocata, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 123, la Conferenza dei Servizi in data 30.12.2009 per l'acquisizione di pareri sulla Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'apertura ed all'esercizio della discarica in località Pozzelle Cava Vitiello nel Comune di Terzigno;
- la Conferenza dei Servizi relativa all'apertura della discarica in località Pozzelle 5-Cava Vitiello si è conclusa con parere non favorevole a maggioranza dei presenti;
- l'Ente Parco è tra le Amministrazioni che si sono espresse negativamente per le motivazioni riportate nella Deliberazione Presidenziale n. 6 del 29.12.2009 e nella Deliberazione di presa d'atto del Consiglio Direttivo n. 4 del 04.02.2010 e con proprio parere reso in Conferenza di Servizi prot. n. 8280 del 29.12.2009.
- alla luce dei risultati della Conferenza sopracitata, la decisione nel merito è stata rinviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 9 comma 5 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 123.
- con nota prot. n. DPC/USO/0009499 del 08.02.2010, assunta agli atti dell'Ente Parco al prot. ingr. Ente n. 664 del 09.02.2010, l'Unità Operativa ex D.L. 195/09 della Presidenza

del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile trasmetteva copia della Deliberazione prot. 62472 del 28.01.2010 riportante il parere favorevole reso dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 04.02.2010 in ordine al rilascio della V.I.A. per la realizzazione dell'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi in località Pozzelle (Cava Vitiello) nel Comune di Terzigno;

- l'Ente Parco ha proposto ricorso avverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento dei risultati della Conferenza di Servizi relativa alla Cava Vitiello come da Delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 18.02.2010.

CONSIDERATO CHE con Decreto Legge n. 195 del 30.12.2009 ha disciplinato di fatto la cessazione dello stato di emergenza rifiuti in Regione Campania.

Cessate pertanto di fatto la natura emergenziale della gestione dei rifiuti in Regione Campania e dunque le esigenze relative alla salute pubblica,

di seguito riportano proprio parere di competenza in riferimento all'oggetto:

L'area "Cava Vitiello" è identificata nelle Linee di Piano come discarica di RSU ricade:
- all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio;
- nell'area SIC IT8030036 - Vesuvio;
- nell'area ZPS IT8030037 - Vesuvio e Monte Somma;
- all'interno della subperimetrazione del S.I.N. "Aree del Litorale Vesuviano";
- nella *core area* della Riserva MAB – Unesco "Somma, Vesuvio e Miglio d'Oro";
- in zona soggetta a vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 3 dicembre 1923, n. 3267;
- in zona a Protezione Integrale del Piano territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani di cui al D.M del 4 luglio 2002 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- in zona soggetta a vincolo del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico ai sensi delle L. 267/98 e L. 365/2000 dell'Autorità di Bacino del Sarno;
- in zona soggetta a vincolo del Piano di tutela e risanamento delle acque ai sensi del D.lgs 152/99 ss.mm.ii.;
- in zona soggetta alle finalità previste dalla Legge regionale n. 21/2003 assunte a base del Piano Strategico Operativo (PSO) della Zona Rossa dei 18 comuni dell'area vesuviana;
- nelle zone definite R2 ed R3 della Carta del rischio incendi del Piano Anticendio Boschivo (AIB) del Parco Nazionale del Vesuvio approvato con Deliberazione n. 1133 del 19 giugno 2009 della Regione Campania e pubblicato sul BURC n.44 Speciale del 8 luglio 2009 e adottato dal Ministero dell'Ambiente con Decreto del 9 novembre 2009 (G.U. n.275 del 25.11.09).

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
RISERVA MAB UNESCO
Via Palazzo del Principe, 27 - 80044 Ottaviano (NA)
Tel. +39 (081) 8653911; Fax +39 (081) 8653908
e-mail: protocollo@parconazionaledelvesuvio.it

Lôapertura della Cava Vitiello prevista nelle Linee Guida della Regione Campania pertanto contrasta con

A. la normativa vigente ed in particolare:

-La **Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91 ss.mm.ii. art.6 comma 3** che vieta ñfuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, **qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta**.ò

-La **Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91 ss.mm.ii. art. 11 comma 3** che vieta, tra le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat, **l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche**.

-Le **Misure di salvaguardia** in uno al **DPR 05.06.1995** allôart. **7** che vietano gli interventi tra cui opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelli esistenti, opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni, **apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti**, alterazioni tipologiche dei manufatti e **qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi**.

-Il **quadro statutario dellôistituzione delle Riserve della Biosfera**, sancito dalla ñ**Strategia di Siviglia**ò, che allôart. **3** individua quale finalità fondamentale quella di trovare un equilibrio che duri nel tempo e che concerne la necessità, talvolta ostacolata, di **conservare la diversità biologica, di promuovere lo sviluppo economico e di salvaguardare i valori culturali connessi**.

-Il **Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36** ñAttuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiutiò che al **punto 2.1 dellôAllegato I** indica che ñ**Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in**:
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (i siti della Rete Natura 2000);
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dellôarticolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (i Parchi Nazionali).
Gli impianti non vanno ubicati di norma:
- in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1ª categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e **aree interessate da attività vulcanica**, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare lôisolamento dei rifiuti. ñ

-La **Convenzione Europea del Paesaggio**, ratificata dall'Italia con la **Legge 9 gennaio 2006 n. 14**, che prevede tra gli impegni da assumere per gli Stati indicati all'**art. 5** quelli di:
ñ a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
b stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche di cui al seguente articolo 6;
c avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate al precedente capoverso b;
d integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.ò

L'utilizzo previsto nelle citate Linee guida di Cava Vitiello a sito di discarica di rsu contrasta inoltre con quanto già regolamentato per l'area in Regione Campania ed in particolare:

-Il **Decreto Ministeriale 18 settembre 2001 n. 468 ñRegolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientaleò nonché la Legge 31 luglio 2002 n. 179 ñDisposizioni in materia ambientaleò individuano nove siti da bonificare di interesse nazionale, tra cui quello denominato ñAree del Litorale Vesuvianoò che comprende il territorio del Comune di Terzigno**.
Lo stesso Decreto affidava al Presidente della Regione Campania Commissario delegato l'individuazione, all'interno del perimetro del S.I.N., delle aree da inserire nello stesso, avvalendosi dell'APAT.
Con nota prot. 4017/CD/AP/U del 15.05.2006 (prot. ingresso Ente n. 5191 del 23.05.2006) il Commissariato di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania trasmetteva all'Ente Parco l'elaborato prodotto dall'ARPAC e relativo alla subperimetrazione del S.I.N. ñAree del Litorale Vesuvianoò, che comprende al suo interno tutte le aree di cava, ex discariche e siti di stoccaggio provvisorio rientranti nel perimetro del Parco **comprese quelle in agro del Comune di Terzigno**, oltre ad altri siti oggetto di sversamento abusivo di rifiuti.
Con Decreto Ministeriale 28 novembre 2006 n. 38 pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 24 del 30.01.2007 veniva adottato il Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati e venivano stanziati per la bonifica del S.I.N. ñAree del litorale vesuvianoò 6.700.000,00 euro.
Con nota prot. n. 1468/UDCP7segr del 13.06.2007 del Capo della Segreteria del Presidente della Regione Campania venivano attivati gli incontri tecnici tra le istituzioni interessate per l'attuazione del programma di bonifica nelle aree ricompresse nei comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Terzigno e Trecase e veniva stilato, a cura di ARPAC, l'elenco delle priorità per gli interventi a farsi.
Con nota del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti della Regione Campania prot. 13740/CD-RIF del 07.06.2007 veniva trasmesso un primo Piano di caratterizzazione delle

cave in località Pozzelle in agro del Comune di Terzigno redatto da ARPAC dal quale emerge chiaramente la già **forte compromissione dell'area**: dai campionamenti condotti dalla ex ASL NA4 sui pozzi spia dell'impianto S.A.R.I. Srl nel trimestre settembre-dicembre 2004 risultava nelle acque di falda la presenza di Fluoruri, Mercurio, Nichel ed Idrocarburi totali (olii minerali) in concentrazioni superiori ai limiti di cui al D.Lgs. 152/06. **Tale Piano approvato nella Conferenza dei Servizi decisoria indetta dal MATTM Direzione Qualità della Vita del 27.06.2007** costituisce parte integrante e sostanziale del verbale della stessa prot. 3747/QdV/Di/ B VIII del 27.06.2007 (prot. ingresso Ente Parco n. 6742 del 05.07.2007). Sulla base del Piano redatto, la Conferenza suddetta ha deliberato "di richiedere ad ARPAC **l'inserimento nella subperimetrazione delle "Aree del Litorale Vesuviano" dei seguenti siti potenzialmente contaminati**: omissis é "**Cava Pozzelle 5 attiva, sottoposta a sequestro, di proprietà dei F.lli Vitiello, nel Comune di Terzigno**".
Nel medesimo verbale si ribadisce quanto già espresso nel verbale della riunione del 04.06.2007 ovvero "**la necessità di far predisporre il Piano di caratterizzazione dell'area in esame**", come identificata dall'Ordinanza Commissariale n. 172 del 04.06.2007, "**di concerto con ARPAC**".
Tra l'altro le Conferenze dei Servizi decisorie indette dal MATTM Direzione Qualità della Vita del 30.01.2008 giusto verbale prot. 7329/QdV/Dr/ VII VIII del 01.04.2008 (prot. ingresso Ente Parco n. 2789 del 10.04.2008) e del 07.08.2008 giusto verbale prot. 22126/QdV/Dr/ VII VIII del 25.09.2008 (prot. ingresso Ente Parco n. 7873 del 06.10.2008) hanno precipuamente deliberato di "richiedere ai F.lli Vitiello, proprietari della Cava denominata Pozzelle 5, che rientra nel S.I.N. "Aree del Litorale Vesuviano", di trasmettere il Piano di caratterizzazione dell'area di proprietà o, in caso di inadempienza, di attivare i poteri sostitutivi di cui all'art. 252 comma 5 del titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

- In data 26.05.2004 l'Ente Parco ha sottoscritto con il Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti della Regione Campania, il Corpo Forestale dello Stato ed il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno un **Protocollo d'Intesa per il recupero, la ricomposizione e la riqualificazione ambientale delle cave e delle discariche del Parco Nazionale del Vesuvio attraverso l'utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) prodotta nel Ciclo Integrato dei rifiuti della Regione Campania**.
Nel Protocollo, tra l'altro, è previsto che il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno individui le modalità di caratterizzazione analitica e di controllo sulla qualità della FOS prodotta negli impianti di produzione di CDR in esercizio sul territorio regionale potenzialmente utilizzabile nelle attività di riqualificazione ambientale delle cave e delle discariche nonché identificasse, assieme all'Ente Parco, i possibili trattamenti di affinamento, eventualmente necessari, per l'utilizzo della FOS nella riqualificazione e nella ricomposizione ambientale delle cave e delle discariche, finalizzati alla restituzione delle superfici alla coltivazione delle specie pregiate caratteristiche dei luoghi.

-La **Legge Regionale n. 21/2003 e il Piano Strategico Operativo (PSO)** della Zona Rossa dei 18 Comuni dell'area vesuviana che da essa discende e che prevede iniziative per il decongestionamento delle attività antropiche, il miglioramento delle vie di fuga, la decompressione del sistema di mobilità. Le linee strategiche del PSO di cui all'**Allegato 1** prevedono un **potenziamento delle connessioni ecologiche**, con gli "**interventi**

puntuali di rigenerazione nelle aree di trasformazione e sviluppoò previsti per il Comune di Terzigno (Parco urbano e agricolo lungo lôalveo Fornillo, allegato A3 del PSO). Lô**Allegato 4 par. 4. 3** riferisce che ñIl rischio vulcanico rappresenta chiaramente lôaspetto più significativo, coinvolgendo lôintera area oggetto del PSOò

-Il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani che allôart. 11 definisce la **Zona di Protezione Integrale**. Essa ñ*comprende gli elementi e le aree geologiche, naturalistiche, ambientali. paesistiche, archeologiche più rilevanti dell'ambito vesuviano: il cono del Vesuvio, l'Atrio del Cavallo, la Valle dell'Inferno, le pendici del Monte Somma, sino agli abitati dei comuni di San Sebastiano, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, per il versante da N.E. - a N.O.; **le aree di pendice fino al tracciato della S.S. 268 bis tra i comuni di Somma Vesuviana e Ottaviano, nonché tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno (interclusa)**; le pendici del vulcano sul versante costiero fino agli abitati dei comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale; le aree di parco naturale. storico, archeologico, fino alla linea di costa in corrispondenza di: parco Superiore ed Inferiore della Reggia di Portici in continuità con l'area archeologico degli scavi di Ercolano, parchi storici delle ville vesuviane Favorita e Campolieto, parco e sito archeologico di villa Sora; l'area dei parchi delle Ville Vesuviane Bruno e Vannucchi in territorio di San Giorgio a Cremano (interclusa); la collina di Castel Cicala in territorio di Nola; la fascia di mare, per trecento metri dalla linea di costa, dall'insediamento di villa Sora all'area industriale di Santa Maria La Bruna.*ñ

-Lôart. ***23 ñTrasformazione e mutamento di destinazione dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologicoò*** **della Legge Regione Campania 7 maggio 1996 n. 11** novellata dalla Legge Regione Campania 9 gennaio 2006 n. 14 inerente modifiche ed integrazioni alla Legge Regione Campania 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo recita al **comma 1** che ***ñ****nei terreni e nei boschi di cui all'art. 14, sottoposti a vincolo idrogeologico,* ***i movimenti di terra*** *nonché la soppressione di piante, arbusti e cespugli,* ***finalizzati ad una diversa destinazione o uso dei medesimi, sono soggetti ad autorizzazione*** *(omissis)****ò***, mentre il **comma 2** statuisce che ***ñ****l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal presidente della comunità montana per il territorio di sua competenza e dei comuni interclusi e* ***dal presidente dell'amministrazione provinciale per il restante territorio, previa acquisizione del parere espresso dalla competente area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario - settori tecnico amministrativi provinciali foresteò***.

-Il **Piano di tutela e risanamento delle acque** ai sensi del D.lgs 152/99 ss.mm.ii. adottato con DGR del 06.07.2007 n. 1220 che rileva, nelle misure di salvaguardia (Misure Tecniche - Aspetti di tipo quantitativo) che ñ *corpi idrici principali Piana del Sarno (Sett. Sinistra Sarno) e Piana del Solofrana e* ***del Somma Vesuvio (Sett.Sud-Ovest) risultano in deficitò***

-Il **Piano Antincendio Boschivo (AIB) del Parco Nazionale del Vesuvio** approvato con Deliberazione n. 1133 del 19 giugno 2009 della Regione Campania e pubblicato sul BURC n.44 Speciale del 8 luglio 2009 e adottato dal Ministero dellôAmbiente con Decreto del 9 novembre 2009 (G.U. n.275 del 25.11.09) che, nella Relazione Generale ï Allegati al Piano AIB, riporta lôelenco delle aree percorse dal fuoco negli anni dal 2000 al 2008, redatto in base alle C.N.R. del Corpo Forestale dello Stato. Quelle ricadenti nel Comune di Terzigno e relative alla Cava Vitiello, a Via Nespole della Monica, alla discarica SARI e alle aree contermini sono di seguito riportate:

Numero dôordine	*data*	*Comune*	*località*
2	17/06/2000	Terzigno	Cava Vitiello
7	05/07/2000	Terzigno	Cava Vitiello
23	16/08/2000	terzigno	Cava Vitiello
34	22/09/2000	Terzigno	Via N. della Monica
37	24/09/2000	Terzigno	Cava Vitiello
44	23/07/2001	Terzigno	Vecchie Cave
46	29/07/2001	Terzigno	Discarica Sari
49	24/08/2001	Terzigno	Pizzo della Monaca
50	27/08/2001	Terzigno	Cava Vitiello
55	24/06/2002	Terzigno	Via Nespole della Monaca.
75	18/07/2003	Terzigno	Via Nespole della Monaca
80	27/07/2003	Terzigno	Cava Vitiello
88	15/08/2003	Terzigno	Via Nespole della Monaca
89	15/08/2003	Terzigno	Via Nespole della Monaca
90	15/08/2003	Terzigno	Via Nespole della Monaca
96	15/08/2004	Terzigno	Via Nespole della Monaca
100	09/09/2004	Terzigno	Via Nespole della Monaca
114	13/07/2007	Terzigno	Cava Vitiello
117	31/07/2007	Terzigno	Pozzelle Pietrarossa
nonché dalla relazione del CTA anno 2008			
27	31/08/2008	Terzigno	Pietre Rosse
28	02/09/2008	Terzigno	Via Nespole delle Monache

Lôart. 10 comma 1 della **Legge Quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000 n. 353** recita: ï***Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente allôincendio per almeno quindici anni.*** *È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dellôambiente. Omissis.* ***È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive****, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente lôincendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.* ***Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dellôambiente, per le aree naturali protette statali****, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Omissisò*

B. Lo strumento di pianificazione dellôarea protetta ed in particolare:

La **Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91 ss.mm.ii.** allô**art. 12 comma 1** recita ñla tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata allôEnte Parco è perseguita attraverso lo strumento del **Piano del Parco**ò Questo prevede:

- Lôorganizzazione del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate dôuso, godimento e tutela
- I vincoli, destinazioni di uso pubblico e privato e norme di attuazione relative alle varie parti del piano
- I sistemi di accessibilità veicolare e pedonale
- Gli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sullôambiente naturale in genere.

In data 10.02.2004 Rep. 4 è stato stipulato un Protocollo dôIntesa tra la Regione Campania, lôAmministrazione provinciale di Napoli e lôEnte Parco Nazionale del Vesuvio per lôarmonizzazione delle previsioni del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, al fine di ottimizzare il perseguimento dei comuni obiettivi.
Nello specifico, allôart 3 dellôIntesa, la Regione Campania si impegna a riconoscere il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed il Piano del Parco valore di Piano Paesistico; allôart. 4 dellôIntesa lôAmministrazione Provinciale e lôEnte Parco si impegnano a concertare le proprie azioni ed i propri programmi al fine di garantire attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.
Allôart. 7 si legge che le parti concordano **che il Parco Nazionale del Vesuvio assolve le finalità e sostituisce le previsioni di piano del PTCP, e che conseguentemente la provincia adeguerà gli elaborati normativi e grafici del PTCP.** Pertanto il Piano del Parco, e le relative norme di attuazione, **ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione e, pur non essendo sovraordinato ai piani paesistici ai sensi del D.lgs.627/08.**

Il **Piano del Parco**, redatto ai sensi dellôart. 12 della L. 394/91, adottato con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 618 del 13.04.2007, approvato nel 2010 e pubblicato su BURC n. 9 del 19.01.2010, rappresenta, quindi, lo strumento pianificatorio in vigore per lôarea protetta persegue due *obiettivi strategici* prioritari:

a. *La valorizzazione del patrimonio storico-culturale e la riqualificazione della fruizione turistica e sociale del parco;*
b. *La valorizzazione del patrimonio naturalistico e del paesaggio agrario.*

Tali strategie si articolano in più obiettivi tra loro intercorrelati tra i quali quello del **recupero dei siti compromessi**

Lôart. 36 ñDifesa del Suoloò delle Norme Tecniche di Attuazione, lôEnte Parco definisce interventi integrati e orientati alla prevenzione e mitigazione dei rischi idraulici ed idrogeologici, volti ad assicurare:
- il rispetto della naturale evoluzione idro-geo-morfologica dei versanti qualora questa non interagisca con la pubblica incolumità e/o sicurezza;
- la protezione del reticolo idrografico con misure tali da garantire il deflusso naturale delle acque;
- il recupero ed il potenziamento della qualità dellôacqua attraverso interventi di controllo, bonifica, mitigazione e/o eliminazione delle fonti inquinanti, e lôautoregolazione ed autodepurazione dei corpi idrici. Tra le altre cose è fatto divieto di:

a. **realizzare opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interramento degli alvei e dei corsi dôacqua, derivazioni di acque, ostruzioni mediante dighe o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque, interventi che possano determinare o aggravare lôimpermeabilizzazione dellôalveo e delle sponde, modificare il regime idraulico dei fiumi e dei torrenti, modificare lôassetto del letto mediante discariche, se non strettamente finalizzati a comprovate esigenze di pubblica incolumità o pubblica utilità;**
b. **modificare i parametri fisico-chimici delle acque, aprire discariche pubbliche o private, anche se provvisorie, realizzare impianti di smaltimento, trattamento e stoccaggio anche temporaneo di rifiuti solidi; realizzare depositi, anche a cielo aperto, di qualunque materiale o sostanza inquinante o pericolosa** (ivi incluse autovetture, rottami, materiali edili e similari), realizzare impianti di depurazione di acque reflue di qualunque provenienza, ad esclusione dei collettori di convogliamento e di scarico dei reflui stessi;
c. omissis;
d. **realizzare** opere di derivazione e **vasche se non per scopi esclusivi di protezione civile (spegnimento incendi),** a meno del recupero di quelle storiche esistenti anche per usi ludico-ricreativi e a meno di opere di limitata dimensione con piccole vasche interrate di convogliamento di acque piovane a fini irrigui per esclusivo uso agricolo e al fine di recuperare tali acque da superfici non ripermeabilizzabili (strade, terrazze, spazi di pertinenza non modificabili, é) anche per altri usi connessi comunque alla gestione degli spazi aperti (giardini, aree verdi attrezzate, ecc.).

Lôart. 39 ñRecupero paesistico e ambientale dei siti estrattivi, delle cave, degli impianti di frantumazione e vagliatura di materiale lapideo e delle discaricheòdelle Norme Tecniche di attuazione recita: ñ**In tutto il territorio del Parco sono vietate lôapertura e lôesercizio** di cave, miniere, impianti di frantumazione e vagliatura di materiale lapideo e **di discariche**, nonché lôasportazione di minerali. **Tale divieto è esteso anche alle cave e alle discariche in attività alla data di entrata in vigore del presente Piano**.ò Per tali aree devono essere redatti appositi Progetti e programmi integrati di valorizzazione e dôintervento unitario (PR.I.V.I.U.) che sono orientati al risanamento e alla riqualificazione paesaggistica e ambientale secondo specifici indirizzi di cui al punto 4 tra i quali:

a. **la riqualificazione, la restituzione, il recupero e la ricostituzione degli equilibri ambientali alterati, favorendo lôintegrazione delle aree degradate nel contesto**

ambientale e territoriale, ricostituendo il reticolo idrografico alterato o interrotto, eliminando i fattori di disturbo e favorendo il ripristino delle biocenosi naturali potenziali, la ricostruzione di fasce di connessione ecologica e il recupero dei caratteri peculiari del paesaggio agrario;

b. la ricostituzione del sistema di percorsi storici dentro un più ampio ridisegno dellôaccessibilità di tali aree **che escluda la realizzazione di nuove strade o lôampliamento di quelle esistenti;**

c. il raggiungimento di condizioni di sicurezza per lôincolumità pubblica, non solo attraverso le misure di cui al precedente punto ma anche attraverso misure di controllo dellôaccessibilità e la predisposizione di idonee recinzioni;

d. la eliminazione dellôuso improprio per discariche e dei problemi di inquinamento e degrado ambientale ad esse collegati;

e. il raggiungimento di condizioni di stabilità geomorfologica delle pareti delle cave attraverso studi approfonditi in grado di indicare i necessari interventi di consolidamento e di eventuale risagomatura in profili del terreno stabili da ottenere attraverso:

- **lôarretramento del ciglio delle scarpate e lôasportazione tecnica delle porzioni dei banconi lavici, strettamente necessari allôobiettivo suddetto;**
- **nei casi in cui affiorano più colate, lôasportazione di quote differenziali di lava secondo la naturale stratificazione del terreno, con la formazione di una gradonatura più complessa da dimensionare caso per caso;**
- **la ricerca della geometria di risagomatura dei pendii in forme stabili attraverso il trattamento della porzione piroclastica degli affioramenti in ragione degli endemici caratteri fisico-meccanici.**

f. il recupero della leggibilità delle strutture archeologiche e **geomorfologiche per una fruibilità turistica, didattica e scientifica delle cave attraverso interventi di rimodellazione e riorganizzazione degli spazi che salvaguardino la visibilità della stratificazione storica sia dei ricoprimenti lavici che delle presenze antropiche da essi interessate nella successione degli eventi eruttivi;**

g. il recupero funzionale dei siti attraverso soluzioni dôuso e gestionali improntate alla compresenza di una pluralità di usi, compatibili con le esigenze di riqualificazione paesistica e ambientale suddette.

Nellôart. **31** delle Norme Tecniche di Attuazione tali aree vengono definite ñ***Aree di fruizione integrata***ò e costituenti ñLe centralità e la rete di fruizioneò del Parco Nazionale del Vesuvio. Si tratta di aree ñ**in cui realizzare in particolare il potenziamento e la qualificazione delle attrezzature turistico-ricettive, sportive ecocompatibili, per il tempo libero e la didattica**ò

Lôarea di Cava Vitiello, in particolare, ricade nella **Zona D** della tavola Tavola P.2.2b ñZone di tutela e unità di paesaggioò del Piano del Parco definita di promozione economica e sociale costituita da ambiti profondamente modificati dai processi dôantropizzazione, relativi, tra lôaltro alle dinamiche invasive e distruttive dellôattività estrattiva.
Questi ambiti sono destinati ad ospitare prioritariamente attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e

agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti.
In particolare lôarea di progetto ricade nellôUnità **di paesaggio D4. Grandi spazi attrezzati della rinaturazione**. Essa è costituita dalle principali aree degradate dallôattività estrattiva e di discarica. Nellôart. **15** delle Norme Tecniche di attuazione gli interventi previsti in tale Unità sono prioritariamente finalizzati a:

- **riqualificare lôimmagine delle aree in ragione della loro elevata visibilità e dei processi di alterazione del paesaggio determinati;**
- rinaturare le aree incrementando la presenza vegetale in stretto raccordo coi paesaggi agrari e boschivi circostanti e le connesse conformazioni tradizionali del suolo.
- ricostruire la rete di scorrimento delle acque secondo principi di integrazione idro-geomorfologica con il contesto e di funzionalità idraulica, con riferimento alle condizioni di vulnerabilità complessiva dei territori in cui sono inserite;
- **consolidare e mettere in sicurezza le pareti di cava in condizioni di instabilità e pericolo di crollo;**
- **rifunzionalizzare le aree ad una pluralità di usi, in particolare per il potenziamento e la qualificazione delle attività agricole, turistico-ricettive, sportive, per il tempo libero e la didattica, nonché per la produzione di energia alternativa da biomasse**.ò

Nello specifico il valore paesaggistico-ambientale del sito che intende utilizzare a discarica è dimostrata dal fatto che lo stesso è identificato come **Unità D4c ñ*Lo scavo nella storia vulcanica vesuviana pre-plinianaò*. Tale Unità è costituita principalmente dalla cava e dalla discarica cosiddette Vitiello e S.A.R.I e dalle aree adiacenti.**
Ai sensi dellôart. **15 punto 14** delle Norme Tecniche di Attuazione gli interventi hanno gli ulteriori obiettivi di:

- **risanare le aree interessate dallo smaltimento dei RSU, ai sensi del DM 471/1999;**
- prevedere spazi per attrezzature sportive e del tempo libero allôaperto e attività turistiche a basso impatto (campeggi);
- **valorizzare a fini turistici, didattici e scientifici, la ricca stratificazione dei complessi litologici, dai complessi piroclastici di età preistorica-protostorica a quelli di caduta e di flusso dellôeruzione del 79 d.C., fino allôattività interpliniana successiva**.

Nel progetto presentato nella Conferenza dei Servizi del 30.12.2009 è riportato che deve essere prevista la ñ*conservazione in vista del paleosuolo ante eruzione del 79 d.C. contenente resti di manufatti romani (strato basso sotto le pomici dellôeruzione Pliniana, nella parete lato NO)*.
Lôart. **26** ñAree ed emergenze archeologicheò delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco al **punto 1 lettera f** prevede interventi di Conservazione orientati a garantire in modo integrato tra lôaltro ñla eventuale prosecuzione delle attività di scavo delle parti sepolte non ancora valorizzate e il loro inserimento organico nel contesto di appartenenza secondo principi di integrazione e valorizzazione reciprocaò Tali

considerazioni non sono pertanto oggettivamente compatibili con la coesistenza di una discarica e dunque di unôarea sottratta ad una fruibilità scientifica e didattico-turistica.

Inoltre, nelle aree a Protezione Integrale di cui allôart. 11 del Titolo II le N.T.A. del P.T.P. dei Comuni Vesuviani approvato con D.M del 4 luglio 2002 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,ò i progetti unitari ed esecutivi ricadenti nelle aree di interesse archeologico devono acquisire il parere preventivo vincolante della Soprintendenza Archeologica che potrà prevedere in sede istruttoria anche saggi archeologici da eseguire a spese del richiedente. La strumentazione urbanistica locale, generale ed esecutiva, deve prevedere nella relativa normativa il controllo preventivo del territorio. Il parere preventivo si articolerà in prescrizioni vincolanti graduate in funzione della tipologia dellôintervento previsto e delle caratteristiche storico-archeologiche del sito.

Si precisa che nella Conferenza dei Servizi indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra i pareri non favorevoli resi, vi è proprio quello della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia.

Il sito di Cava Vitiello, inoltre, è interessato dalle ***grandi connessioni agrarie*** individuate nella Tavola P.2.2b ñInquadramento strutturale e aree contigue: sistemi ambientaliò del Piano del Parco.
Il Piano del Parco favorisce la costituzione di una ***rete ecologica*** formata da zone ed aree di intrinseco interesse naturalistico e ambientale interne ed esterne al Parco (in primis il sistema dei boschi del Somma-Vesuvio e le aree umide coltivate dei bacini del Volla-Sebeto e del Sarno) connesse da corridoi ecologici intese come fasce articolate e continue di spazi aperti spazialmente integrate con i tessuti urbani e la rete infrastrutturale, comprendenti aree con vegetazione naturale, agricola o ornamentale, individuati nella loro organizzazione strutturale e disposizione indicativa nella tav. P2.2b.
Le grandi connessioni agrarie rappresentano una componente della rete ecologica formata da zone ed aree di intrinseco interesse naturalistico e ambientale interne ed esterne al Parco e corrispondono alle relazioni di continuità tra le zone e le aree attraverso sistemi prevalentemente continui di aree agricole intercluse nei tessuti urbani e periurbani, riconducibili o meno anche ai segni della rete idrografica.
Ai sensi dellôart. **1** delle Norme Tecniche di Attuazione, **non possono essere ammessi interventi che determinino la perdita o la diminuzione significativa del loro valore e della loro fruibilità**. **Per tali componenti deve essere perseguita la eliminazione o la mitigazione degli elementi detrattori di maggiore evidenza, quali:**

- manomissioni antropiche che hanno alterato la configurazione degli elementi naturali;
- tralicci e linee elettriche e telefoniche sospese;
- cartellonistica invasiva dal punto di vista dimensionale e materico e inquinante dal punto di vista luminoso;
- impianti tecnologici ad elevato impatto ambientale;
- **siti estrattivi e discariche**.

Lôutilizzo dei due siti a discarica implica di fatto una profonda trasformazione del sistema viario locale in duplice modo: lôapertura di tracciati ex novo e lôampliamento ed asfaltatura di quelli esistenti.
A solo titolo esemplificativo, oltre lôapertura ex-novo del tracciato di Via Vicinale della Monica oggetto di specifica Conferenza dei Servizi indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al par. 4.3.1 della Relazione illustrativa relativa al progetto di Cava Vitiello, anchôesso presentato nella specifica Conferenza dei Servizi in data 30.12.2009, viene segnalato che ñ*nel tratto sterrato per consentire agevolmente il transito dei mezzi, si prevede di effettuare delle operazioni di sistemazione*ò, questi dovrebbero consistere, come riportato nel par. 4.3.1. della Relazione tecnica, in:

- allargamento della carreggiata a 6m;
- regolarizzazione e compattazione della superficie e correzione delle pendenze troppo elevate mediante riporto di materiale inerte naturale;
- stesura di TNT in polipropilene da 300 gr/mq, per la separazione fisica del terreno dal corpo stradale superiore;
- realizzazione di strato di fondazione di spessore 30 cm;
- stesura di strato di bituminoso (Bynder) di spessore 15 cm; la pendenza trasversale del piano viabile sarà del 1%;
- posa di cordolo in cls laterale per il convogliamento delle acque ruscellanti sulla strada verso le caditoie previste con interasse di 50 m circa.

Nel Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale si riferisce ñ***Il collegamento con la viabilità locale (via Nespole della Monica) è attualmente sterrato ma ne è prevista lôasfaltatura. Eôanche attualmente in costruzione il nuovo collegamento da via Zabatta lungo la via vicinale Nespole della Monica che sarà ugualmente asfaltato. (Omissis). In fase di esercizio si prevedono circa 100 viaggi/giorno di mezzi pesanti, che percorreranno la viabilità attualmente in costruzione sul percorso della via Vicinale Nespole della Monica, che risolverà completamente ogni problematica di accesso alla discarica***.ò Le considerazioni in questo caso sono molteplici.
Nelle progettazioni presentate nelle diverse Conferenze dei Servizi non si evince lôinserimento delle necessarie infrastrutture ecologiche atte a ridurre gli effetti dellôisolamento a carico delle popolazioni animali e vegetali presenti, e a mitigare i danni attraverso il recupero parziale delle funzioni ecologiche compromesse. A tale riguardo va ricordato che, quando una strada attraversa un ambiente, si producono trasformazioni delle caratteristiche ecologiche (luce, vento, temperatura, umidità, suolo) che comportano modifiche nellôabbondanza e composizione delle specie che formano le comunità animali e vegetali. La presenza fisica delle strade impedisce il movimento di animali tra aree diverse, e, indirettamente, anche di piante. I principali elementi che determinano lôeffetto barriera di una strada sono lôampiezza e la densità del traffico, che comportano diminuita, ed in alcuni casi impedimento, della mobilità delle specie, e lôinaccessibilità delle aree circostanti. La separazione delle popolazioni frammenta i *pools* genetici mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle specie più sensibili almeno a livello locale; pertanto si vanificano in sostanza gli sforzi realizzati dallôEnte Parco negli ultimi 15 anni per garantire il ripristino degli ecosistemi presenti nellôarea in esame, che attualmente si stanno evolvendo verso un maggiore grado di complessità ambientale, e si compromettono gli obiettivi di salvaguardia della biodiversità che hanno comportato lôidentificazione allôinterno

della Rete Natura 2000 dellôarea SIC e dellôarea ZPS in cui ricade la Cava Vitiello, oltre che le altre aree già individuate.

Si precisa che, **secondo le Norme Tecniche di Attuazione, allôinterno del Parco ai sensi dellôart. 34 comma 13, non è ammessa la costruzione di nuove strade ad esclusione di quelle che si rendano eventualmente necessarie ai fini della Protezione Civile per lôevacuazione in caso di evento vulcanico.**
Nello specifico:
-lôart. 30 ñNorme generali di sistemaò delle Norme Tecniche di Attuazione indirizza e, per quanto di competenza, disciplina gli interventi sul sistema dellôaccessibilità interessanti l'area del Parco e quella contigua anche al fine di ñ**migliorare la qualità estetica e ridurre gli impatti delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti sul paesaggio e sull'ambiente, anche con riferimento alle barriere e alle discontinuità ecologiche utilizzandole, ove possibile, come elemento per la costruzione della rete ecologica**ò
-lôart. 32 ñInfrastrutture per la mobilitàò delle Norme Tecniche di Attuazione, per le infrastrutture ricadenti nellôarea del Parco e nelle aree contigue, ai fini della diminuzione della pressione veicolare sulla cintura urbanizzata, della diminuzione dellôinquinamento acustico ed atmosferico, il Piano individua indirizzi, da recepire nella programmazione urbanistica comunale e sovracomunale (PRGC, PUT comunali e intercomunali, PCT, PUM), e nella programmazione degli interventi degli Enti proprietari e gestori delle infrastrutture e tra questi:
-miglioramento della viabilità locale, con interventi di manutenzione e riqualificazione, con limitate rettifiche e ampliamenti dei tracciati;
-mitigazione dellôinquinamento acustico, atmosferico e percettivo, favorendo le connessioni ecologiche lineari e introdurre varchi per lôattraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare, coerentemente con la rete ecologica.
- la riqualificazione in senso eco-sostenibile della rete viaria esistente di cui allôart. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione deve essere coordinata con la realizzazione delle reti ecologiche di cui allôart. 17, in modo da ridurre gli effetti dellôinquinamento acustico, luminoso, atmosferico e percettivo.

I progetti di viabilità accessoria ai due siti di discarica sono, inoltre, apertamente in contraddizione con le finalità della Legge Regionale n. 21/03 in quanto comportano una crescita del congestionamento dellôarea dovuta allôincremento del traffico veicolare pesante sulle principali arterie provinciali e cittadine dei Comuni di Terzigno, Boscotrecase, Boscoreale, Torre Annunziata, Trecase, con conseguente aumento del rischio vulcanico in caso di emergenza.

Inoltre, le Linee guida di cui in oggetto non sono dotate delle necessarie valutazioni ambientali ai sensi del DLgs. 152/2006 ss.mm.ii., ovvero non sono accompagnate dal necessario ed obbligatorio rapporto ambientale preliminare, né da uno Studio di incidenza specifico per quei siti individuati nel Piano stesso cui si applicano le Direttive Uccelli ed Habitat, le stesse sono pertanto in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale di settore ed in particolare:

-Lâ**art. 10 del TCE** (Trattato che istituisce la Comunità Europea) recita: *ñAnche in assenza di misure di trasposizione* o *di applicazione di specifici obblighi posti da una Direttiva, le autorità nazionali devono adottare tutte misure necessarie* a *raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva* e *devono astenersi dal prendere misure suscettibili di compromettere gravemente la realizzazione del risultato che la Direttiva prescrive*ò La Commissione Europea può attivare procedure di infrazione contro lo Stato Membro che adotti **un comportamento contraddittorio, ovvero che proponga delle aree come Siti di Importanza Comunitaria, riconoscendone quindi la valenza naturalistica, e contemporaneamente consenta in esse attività che possono danneggiare o compromettere irreversibilmente tale valenza.**

-La **Direttiva 79/409/CEE** (Uccelli) allâ**art. 2** invita gli Stati Membri ad adottare ñ*le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui allâart. 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative*ò; allâ**art. 3 comma 2** indica che ñ*la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) (omissis); b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati allâinterno ed allâesterno delle zone di protezione; c) (omissis)*ò; allâ**art. 4 comma 4** prevede che ñ*Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione (omissis), l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative (omissis). Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione*.ò

-La **Direttiva 92/43/CEE** (Habitat) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche allâ**art. 6 comma 2** invita gli Stati Membri ad adottare ñ*opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva*ò. Si precisa che nell'**allegato 2 e 4** della Direttiva **sono considerate specie prioritarie, tra le altre, tutte le specie di chirotteri presenti nellâarea del Parco Nazionale del Vesuvio**.

-Le **Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000**, approvate con **Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002** e pubblicate su G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002 definiscono la visione sistemica che deve essere attuata per la gestione di un sito di importanza comunitaria.
Nelle Linee Guida redatte dalla Regione Campania, così come negli studi di incidenza presentati nelle Conferenze dei Servizi indette dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dellâart. 9 Decreto Legge 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2008, n. 123, redatti tra lâaltro in assenza dellâobbligatorio e preventivo sentito dellâEnte Parco e, pertanto, in aperto contrasto con la normativa vigente, gli impatti generati sui siti interessati dallâapertura ed esercizio delle aree di cava denominate ñPozzelle 3ò (attualmente già operativa) e ñPozzelle 5ò e lâadeguamento e realizzazione ex novo della viabilità esterna ad esse

connessa (per gran parte già realizzata anteriormente alla sospensiva del TAR Lazio) non sono stati valutati in modo integrato e cumulativo.

-Il **D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997** - Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - all'**art. 4** ï precisa che ***"Qualora le zone speciali di conservazione ricadono all'interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.***"

-In particolare le **Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000**, approvate con **Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002** e pubblicate su G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002 attestano che gli strumenti di protezione interni ad un'area protetta, ovvero la pianificazione vigente, sono sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per le quali il sito è stato identificato all'interno di quelli che costituiscono la Rete Natura 2000.
Essendo il Piano del Parco approvato e vigente, per i siti comunitari ricadenti all'interno del perimetro dell'area protetta non sono richieste ulteriori misure specifiche ed una violazione della disciplina di tale strumento pianficatorio implica una violazione delle misure di gestione di aree SIC e ZPS in contrasto con le Direttive Habitat ed Uccelli e con il D.Lgs. 357/97 ss.mm.ii.

-Il **Decreto del Ministro dell'Ambiente 17 ottobre 2007** "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" definisce le misure di conservazione per le aree SIC e ZPS.
Per tutte le aree ZPS, le Regioni e le Province provvedono a porre una serie di divieti, fra i quali:

- ***realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti****;*
- *apertura di nuove cave ed ampliamento di quelle esistenti;*

-Ai sensi dell'**art. 6** "*Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS*" **comma 5** in una ZPS caratterizzata dalla presenza di ambienti misti mediterranei deve essere regolamentata "*la circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti*"

- Ai sensi del **D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 art. 6 comma 7** "***La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa***"

- *in particolare,* ai sensi del **Regolamento in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza** approvato con D.P.G.R. della Campania n. 9 del 29 gennaio 2010 e pubblicato su BURC n. 10 del 01.02.2010 che all'**art. 4 comma 4** prevede che ñ***Per gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 prima della fase di screening o di valutazione appropriata deve essere acquisito il ñsentitoò dell'Ente di Gestione dell'area protetta sul piano, programma, progetto o intervento***.ò

Non può applicarsi l'art. 7 del Regolamento sopra citato in quanto essendo terminata la fase emergenziale per lo smaltimento rifiuti in Regione Campania, non sussistono esigenze connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o esigenze di primaria importanza per l'ambiente;

Qualora fossero state ravvisati altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Regolamento sopra citato, la Commissione Europea deve potersi esprimere in via preventiva.

E'bene sottolineare che, ai sensi comma 1 dell'art. 9 del Decreto Legge 23 maggio 2008 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 123, le aree da destinare a discarica hanno l'obiettivo di ñ*assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti solidi urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio*ò. Il dimensionamento ipotizzato nelle Linee Guida della Regione Campania, pertanto, non fa certamente riferimento a quanto riportato nell'art. 9 sopra citato ovvero il solo smaltimento delle giacenze presso gli impianti. Di conseguenza la Valutazione di Impatto Ambientale redatta in uno alla documentazione di progetto per la Conferenza dei Servizi del 30.12.2010 ed approvata con Deliberazione prot. 62472 del 28.01.2010 della Presidenza del Consiglio die Ministri è di fatto del tutto vanificata e resa inidonea da una differente destinazione d'uso del volume di cava da quanto provisto dalla normativa derogatoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Infine, volendo riferirsi alla documentazione agli atti della Conferenza dei Servizi del 30.12.2009 più volte citata e a quanto riportato nel parere tecnico prot. gen. n. 8280 del 29.12.2009 dell'Ente Parco rilasciato in quella sede si evidenzia:

-Al par. 5.1.1 della Relazione Illustrativa viene evidenziato che ñla discarica *per rifiuti non pericolosi, deve essere dotata di una barriera geologica naturale che risponda a determinati requisiti di permeabilità*ò. Al par. 5.1. della Relazione tecnica viene rafforzato il concetto in quanto ñ*dagli studi effettuati nell'ambito del progetto definito è risultato che la barriera geologica naturale non soddisfa pianamente tali requisiti e pertanto, nonostante la soggiacenza del livello freatico rispetto al fondo del bacino sia circa di circa 160 m, si è scelto a scopo cautelativo di ripristinare interamente tale barriera*ò. Il che, tra l'altro come evidenziato nello stesso paragrafo non è già di per sé in linea con le scelte emergenziali di cui al Decreto Legislativo sull'emergenza rifiuti in Campania.

Il sito non presenta pertanto sufficienti e soddisfacenti caratteristiche geomorfologiche di idoneità tali da ñ*consentire*ò -tout court- ñ*lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania*ò.

Eôdel tutto evidente pertanto che lôutilizzo di tale discarica, sebbene identificata al comma 1, non rientra già di per sé appieno nella casistica di cui al Decreto Legge 23 maggio 2008 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2008 n. 123, e, comunque, di fatto rende la stessa difficilmente utilizzabile per un volume cospicuo di rsu da smaltire.

- Nella Premessa del Piano di ripristino ambientale è riportato ñ*La stabilità della massa dei rifiuti, per esempio,* ***può comportare notevoli incidenze sulla efficacia impermeabilizzante della copertura e solo una notevole compattazione della massa costituita dai materiali depositati può garantire la stabilità dei cumuli, in modo da evitare il movimento degli strati superficiali di finitura; nel caso specifico in esame peraltro il problema non si pone considerata la natura inorganica e la struttura compatta dei rifiuti di cui è previsto il conferimento.ò***
Questa valutazione appare del tutto inadeguata in considerazione che, tra le tipologie di rifiuti in ingresso riportate al par. 2.2 della Relazione Tecnica, sono previsti ñ*Compost fuori specificaò* (codice CER 19.05.03), ñ*Rifiuti urbani non differenziatiò* (Codice CER 20.03.01) la cui natura organica non garantisceò una a notevole compattazione della massaò in grado da ñgarantire la stabilità dei cumuli, in modo da evitare il movimento degli strati superficiali di finituraò. Il che fa presupporre sulla base di quanto sopra riportato una sottostima delle misure adottate per il ripristino ambientale della discarica e la presenza di conseguenza di ñmotevoli incidenze sulla efficacia impermeabilizzante della copertura ò

- Nelle considerazioni conclusive sugli interventi di mitigazione naturalistica del Piano di ripristino ambientale sono riportati tra gli effetti che gli interventi produrranno nel tempo:

-rivegetazione delle vaste superfici di intervento (oltre 11 ha solo nellôarea della discarica) con ricostituzione di stadi della serie dinamica potenziale dellôarea vesuviana (prato ï pascolo, arbusteti, aree boscate di stadio climacico ed igrofilo).
La Carta della Natura in Campania redatta da APAT per il MATTM Direzione Protezione della Natura ai sensi dellôart. 3 comma 3 della Legge Quadro sulle aree protette n. 394/91 ss.mm.ii. identifica, secondo il codice Corine Biotopes, nellôarea di Cava Vitiello, lôhabitat ñCaveò. Negli spazi contigui a tale habitat vi è quello dei ñPrati aridi mediterranei subnitrofiliò. Lôipotesi di una rivegetazione che preveda anche aree boscate di stadio climatico ed igrofilo non è pertanto percorribile in quanto non corrispondente agli ecosistemi che naturalmente evolverebbero, e che stanno attualmente evolvendo, in questa area; lôinserimento in unôarea protetta di formazioni vegetali non idonee alle caratteristiche ecologiche dei luoghi comporterebbe modificazioni delle comunità faunistiche e floristiche, compromettendo la stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi naturali presenti, e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali presenti.
Ai sensi del Piano del Parco (art. 17 delle N.T.A. del Piano del Parcoï Reti ecologiche e paesistiche), non possono essere realizzate le estensioni arboree, in aree boschive, incoerenti con le caratteristiche intrinseche dei luoghi. Inoltre, ai sensi dellôart. 21 delle N.T.A. del Piano del Parco, lôEnte Parco ha il compito **di ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica, conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, recuperare le aree in stato di degrado e quelle compromesse dallôattività estrattiva**, contribuire alla difesa dellôassetto idrogeologico e alla prevenzione dei processi

erosivi, conservare i valori paesaggistici storicizzati e modificare quelli non consolidati ancora **suscettibili di dinamiche evolutive maggiormente coerenti con le caratteristiche ecologiche e ambientali esistenti**, *-omissis-.*

- Al par. 3.5.1 del Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale si riporta quanto segue ñ*Si ricorda che nellôarea servizi di cava Sari è in corso di realizzazione un moderno impianto di depurazione asservito al trattamento del percolato prodotto dalle due discariche. Tale impianto tratterà tutto il percolato prodotto dalle discariche (a meno di periodi di fermata per manutenzione nei quali il percolato sarà avviato a smaltimento esterno tramite autobotte) e garantirà per i propri effluenti caratteristiche conformi ai limiti previsti dalla Parte quinta del D. Lgs. 152/2006 per lo scarico in corpo idrico superficiale, che si ricorda nuovamente essere decisamente più stringenti di quelli legati allo scarico in pubblica fognatura.*ò
Orbene, nella Relazione Tecnica dellôimpianto di Trattamento del percolato (Elaborato O) del Progetto relativo alla cava Pozzelle 3 è riportato che ñ*I dati di progetto sono stati stimati in funzione della tipologia del rifiuto e della piovosità della zona in cui viene realizzato lôimpianto. Questa seconda componente è prioritaria e fondamentale durante il periodo di gestione della discarica, vista la conformazione (sfruttamento di una cava esistente), in quanto la superficie in esercizio è sempre molto alta.*
*Successivamente, nella fase di post-gestione, la produzione di percolato subirà una diminuzione, che ridurrà progressivamente il quantitativo a meno di un terzo della quantità iniziale.*ò Più avanti al par. 4.1. dello stesso documento è riportato che lôimpianto ha una potenzialità pari a 6.000 L/h ed è pertanto **in grado di trattare 48.000 m^3/anno di percolato** in ciclo continuo 24h/g per 334 gg/anno. Tanto è che nel par. 6 della relazione Tecnica dellôimpianto di Trattamento del percolato (Elaborato O), **per il trattamento di percolati, nel rispetto dei dati di progetto, si prevede una portata al trattamento max. 144 m^3/g.**
Nel progetto della Cava Vitiello al par. 6 del Piano di gestione post-operativa è riportato ñEô prevista una produzione media annua per la discarica in oggetto pari a **circa 40.000 mc/anno per i primi 10 anni di gestione post operativa, con valori decrescenti per i restanti 20 anni**.ò
Per come descritto pertanto lôimpianto è in grado di trattare la sola portata derivante dalla Cava Pozzelle 3 ed è sottodimensionato rispetto alle necessità.
Eôevidente che, assunto per vero che lôimpianto in corso di realizzazione sia in grado di processare il percolato proveniente sia dalla cava Pozzelle 3 che dalla cava Pozzelle 5-Vitiello, e dunque non sottodimensionato come sembrerebbe, dai dati riportati sui progetti presentati, è necessario un ulteriore adeguamento progettuale dellôimpianto in fase esecutiva **non è stato oggetto al momento di nuova indizione di Conferenza di Servizi per lôacquisizione dei pareri di competenza**.

- Al par. 4.5.5 del Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale e al par. 5.2.2. del Piano di ripristino ambientale viene citato che ñ*Se lôipotesi progettuale è quella di utilizzare del materiale parentale per i suoli che abbia caratteristiche analoghe per quanto possibile a quelle delle aree immediatamente circostanti al sito (caratteristiche chimico-fisiche controllate e plausibilmente analoghe a quelle del sito d'intervento) possiamo*

*subito indicare che le unità cartografiche 4 e 2 della Carta dei suoli del Parco del Vesuvio sono quelle ove è potenzialmente più probabile acquisire materiali idonei allo scopo.**ò*** Più avanti a pag. 70 dello stesso documento è riportato che dovranno essere reperiti ***oltre 130.000 m³***.
Gli scavi ed i movimenti di terra di materiale vulcanico, se non già espressamente vietati in Zona A, B e C del Piano del Parco, sono oggetto di autorizzazione da parte degli Enti competenti. Nel caso specifico sono competenti ad esprimere proprio parere il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Napoli (STAPF) della Regione Campania e la Direzione Agraria presso lôAssessorato alle Attività Produttive della Provincia di Napoli ai sensi dellôart. 23 della Legge Regione Campania 7 maggio 1996 n. 11 ss.mm.ii..

-Non è presa in soddisfacente considerazione la suscettività dellôarea rispetto al rischio vulcanico. Essa, infatti, è suscettibile sia a fenomeni di invasione lavica, - in particolare i versanti meridionali e nord-occidentali- che a fenomeni di invasione di flussi piroclastici - (Fonte: Piano del Parco Nazionale del Vesuvio: Carta della suscettività allôinvasione lavica; Carta dellôesposizione allôinvasione di flussi piroclastici).

-Nello Studio di Incidenza relativo allôutilizzo di Cava Vitiello come discarica è esplicitamente dichiarata la necessità di considerare il territorio in esame nellôottica dellôarea vasta, poiché le interazioni ecologiche, per loro natura complesse, non sono quasi mai limitate al solo ambito di intervento diretto; per ammissione del gruppo incaricato della redazione dello s.i. lôarea in esame è molto importante sia nellôambito del sistema delle aree protette, che nellôambito dei siti della Rete Natura 2000, che nel loro insieme vanno a costituire i principali serbatoi biologici del vasto territorio compreso tra Napoli e la Penisola Sorrentina. Ciò posto non risultano presentati, in una visione sistemica, cosi come definito nelle Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000, approvate con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002) gli impatti cumulativi e sinergici generati sui siti interessati dallôapertura ed esercizio delle aree di cava denominate ñPozzelle 3ò e ñPozzelle 5ò e lôadeguamento e realizzazione ex novo della viabilità esterna ad esse connessa non possono essere che valutati in modo integrato e cumulativo .

- Sempre nello studio di incidenza relativo allôutilizzo di Cava Vitiello come discarica, inoltre, si segnala che non è stato richiesto a questo Ente Parco alcun dato di tipo ambientale/naturalistico aggiornato, né lôEnte stesso è stato consultato per il necessario ñsentitoò ai sensi dellôart. 6 comma 7 del D.P.R. 120/2003, che recita: - *La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394**, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessaò*, si sottolinea che il D.P.R. 120/03 è regolamento attuativo della Direttiva 92/43/CEE, norma comunitaria che istituisce la Rete Natura 2000.
Si sottolinea che nel dicembre del 2008 è stato pubblicato a cura dellôEnte Parco Nazionale del Vesuvio ñLôAtlante degli Uccelli nidificanti e svernanti nel Parco Nazionale del Vesuvioò ï Monitoraggio dellôavifauna nel periodo 1997-2008ò, uno studio durato dal 1997 al 2008 e che riporta, su di un reticolo cartografico in scala 1:1000 (quadranti di un

chilometro di lato), la localizzazione delle singole specie nidificanti e svernanti nel territorio del Parco, e nel quale sono descritte dettagliatamente tutte le specie nidificanti e svernanti, comprese quelle prioritarie, nel territorio del Parco; tale studio, facilmente reperibile, e che costituisce come ampiamente riconosciuto in letteratura uno strumento di pianificazione territoriale, non è stato richiesto né consultato per la redazione dello Studio di incidenza in oggetto.
Nello Studio di Incidenza si riporta come studio floristico più completo disponibile per il complesso vulcanico quello realizzato da Ricciardi et al. (1988); a tale riguardo si segnala che nellôambito del P.I. Vesevo è stato realizzato uno progetto denominato ñLaboratorio della Biodiversità e realizzazione della cartografia della biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvioò, terminato nel dicembre 2008, che ha realizzato tra lôaltro un database della flora e della fauna del Parco aggiornato a novembre 2008. Anche in questo caso tali dati non sono stati né richiesti né utilizzati per la redazione dello Studio di Incidenza, pur essendo gli studi lo stesso facilmente reperibile.
Si evince che le fitocenosi che occupano gli strati incorerenti (lapilli e sabbie) esclusivi delle porzioni sommitali del Gran Cono ***ma localmente presenti in affioramenti spesso legati ad attività antropiche ben precise come quelle legate alla escavazione di materiali lapidei,*** **caratterizzano un habitat di interesse comunitario denominato ñcampi di lava e cavità naturaliò (codice 8320) presente solamente in tre regioni, e, relativamente alla Campania, solamente in tre SIC di cui uno è quello che interessa il Vesuvio. Pertanto, (sempre citando lo Studio di incidenza) ñ*le comunità sopra descritte, pur assumendo carattere di rarità locale, rivestono una grande rilevanza se considerate a livello regionale ed ancora di più a livello nazionale ed europeo, come testimonia lôinserimento di questo habitat nellôallegato 1 della suddetta Direttiva Habitatò*. La presenza di tale habitat nella zona in esame non può essere esclusa basandosi esclusivamente su lavori risalenti al 1989 ed al 1993 confrontati con rilievi di soli due mesi (aprile-maggio 2009), senza considerare il già citato lavoro svolto dallôEnte Parco nellôambito del progettoò** Laboratorio della Biodiversità e realizzazione della cartografia della biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvioò, che ha prodotto approfondite analisi della flora e vegetazione del territorio del Parco, producendo anche indicatori come il ñValore biogeografico e conservazionistico floristico -VBFI- che esprime il ruolo della unità ambientale considerata nel mantenimento della biodiversità e complessità del territorio. Questo indicatore considera specie ad elevato valore biogeografico, specie prioritarie, rare, a rischio di estinzione e presenti in liste rosse regionali o nazionali; i valori raggiunti da questo indice nellôarea in oggetto la inseriscono nelle classi ñaltoò e ñmolto altoò, laddove la classe molto alto contiene il più alto valore biogeografico o conservazionistico osservato (de Filippo, 2009 in Laboratorio per il monitoraggio della biodiversità e cartografia della biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvio).
Inoltre, pur essendo lôhabitat prioritario 8320 ï campi di lava e cavità naturali-, presente nellôarea in oggetto, prodotto dalla precedente attività di escavazione, come sottolineato nello S.I., si ricorda che molti habitat considerati prioritari dalla Direttiva habitat derivano dalla coevoluzione tra ambiente naturale ed attività antropiche, come del resto la gran parte degli ecosistemi mediterranei, che proprio per questo assumono straordinaria rilevanza ed interesse conservazionistico.

Anche gli studi relativi alle comunità faunistiche non fanno riferimento a lavori recenti editi dallôEnte Parco Nazionale del Vesuvio, ma si riferiscono ad analisi condotte nel periodo 1997-1999. Tale mancanza determina una sostanziale differenza tra i risultati prodotti nello S.I., e le attuali conoscenze in possesso dellôEnte. In particolare i dati emersi dallo S.I. su alcune specie prioritarie ai sensi della Direttiva Habitat, come il *Caprimulgus europaeus* (nome italiano Succiacapre), sono diversi da quelli in nostro possesso; la specie, (come molte altre considerate assenti o presenti solo a scopi di alimentazione) infatti, è presente con tre coppie nidificanti nellôarea, e la realizzazione del progetto comporterebbe la perdita dellôhabitat e disturbo per la specie e pertanto una violazione degli articoli 2, 3 e 4 della Direttiva ñUccelliò e degli articoli 3, 4 e 6 della Direttiva ñHabitatò, essendo tale specie inserita nellôallegato 1 della Direttiva ñUccelliò e segnalata come SPEC2 da BirdLife International.
Lôintera area in esame è quindi, come per stessa ammissione del gruppo di lavoro che ha redatto lo S.I., idonea alla nidificazione di molte specie prioritarie. Tra lôaltro il disturbo proveniente da attività illegale di movimenti terra e di escavazione, così come giustamente evidenziato nello studio, è da tempo scongiurato in quanto lôarea, proprio per arrestare questo tipo di attività, è sottoposta da tempo a sequestro.
La stima delle incidenze su fauna e flora è viziata dalla non completezza dei dati utilizzati (ad esempio si sottolinea lôassenza, nello s.i., di endemiti locali, mentre è stata evidenziata la presenza nelle aree di cava, ed in particolar modo nelle cave di Terzigno, sempre nellôambito dello studio ñLaboratorio della Biodiversità e realizzazione della cartografia della biodiversità del Parco Nazionale del Vesuvioò, di ben 6 specie di carabidi, insetti notoriamente considerati ottimi indicatori dello stato di conservazione ambientale e della biodiversità; alcune delle specie di carabidi ritrovate sono **endemiti italiani**, per cui hanno una straordinaria valenza ecologica.
In conclusione, nella stesura di uno Studio di Incidenza che abbia reali risvolti utili alla conservazione degli habitat e specie giocano un ruolo chiave le indicazioni di disporre di studi e analisi di dettaglio sulla flora, fauna e gli habitat presenti nelle aree di intervento. Tali dati, ad esempio, sono essenziali per definire quali siano le specie da utilizzare in eventuali miglioramenti forestali, oppure per evitare che le opere possano essere ubicate in corrispondenza di stazioni di importanti specie faunistiche o floristiche a distribuzione puntiforme. Gli studi sulla fauna e sulla flora richiedono attenzione alla stagionalità delle popolazioni e, pertanto, tali indagini vanno programmate in tempi congrui al fine di scongiurare la possibilità che esse siano impossibili nei tempi necessari per la progettazione e quindi inutilizzabili ai fini pratici.
Lo studio infine non prende in considerazione gli impatti negativi cumulativi della discarica già attivata, e della viabilità accessoria sullôambiente, cosa che di fatto, oltre a rendere incompleto lo studio, invalida la precedente Valutazione di Incidenza redatta dal Ministero dellôAmbiente per la discarica in località Pozzelle 3, risultando la stessa carente dal punto di vista delle informazioni e non comprensiva dellôanalisi degli effetti sinergici di tutte le attività previste nellôarea in esame.
A margine di tali argomentazioni, si coglie lôoccasione per evidenziare ulteriori aspetti non colti nello studio di incidenza in esame; nello specifico si sottolineano carenze nella disamina degli aspetti legati alle attività umane, che hanno unôimportante risvolto storico e socio economico. Tutta lôarea interessata dalla realizzazione delle due discariche e dalle opere accessorie comprendono zone a forte vocazione agricola per la presenza di vigneti

di pregio. Pertanto la presenza e lôesercizio delle discariche provocherà la perdita di valore economico dei vigneti a causa del maggiore inquinamento atmosferico causato dai mezzi di trasporto, polveri, rumori e vibrazioni, e la perdita di immagine del marchio del Parco, che per anni ha promosso e sostenuto in Italia, in Europa e nel mondo le produzioni agricole di pregio di questo versante del Vesuvio.
Inoltre, la presenza dei rifiuti, il transito costante di mezzi, il rumore, le vibrazioni, i miasmi, le luci artificiali di giorno e di notte, per 18-20 ore al giorno, per tutto lôanno provocherà alterazioni dei cicli biologici nel complesso delle comunità faunistiche e floristiche presenti.
Lo studio di incidenza in esame è carente da questo punto di vista, e le prescrizioni che vengono indicate non rispondono efficacemente alla minimizzazione degli impatti.
Ancora, nello Studio di Incidenza sono minimizzati gli effetti dellôinquinamento dovuto alla combustione di idrocarburi ad opera del traffico veicolare, in quanto si sostiene che ñci sarà indubbiamente un incremento delle emissioni in atmosfera di sostanze derivate dalla combustione degli idrocarburi. Tale incremento compenserà in parte quello che prima era emesso dai camion utilizzati per il trasporto dei materiali litoidi estratti dalle cave.ò Tale affermazione è del tutto fuorviante in quanto le attività di cava sono cessate ormai da almeno tre anni e in questo lasso di tempo gli ecosistemi e le comunità faunistiche e floristiche stanno evolvendo velocemente verso caratteristiche di completa naturalità e di equilibrio.
Si ribadisce infine che, secondo la normativa in vigore, (comma 7 art. 6 del D.P.R. 120/03) ñla valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata ***sentito*** l'Ente di gestione dell'area stessa. A tale proposito si evidenzia che sia nel caso della redazione della Valutazione di Incidenza relativa alla Discarica in località Pozzelle, che nel caso della redazione della Valutazione di incidenza relativa alla viabilità esterna, che in questo ultimo caso alcun parere è stato richiesto a questo Ente Parco, in violazione della norma citata in precedenza. Pertanto si ritiene che le Valutazioni di Incidenza così redatte perdano efficacia ai sensi di legge.

In definitiva, lôapertura di un nuovo sito di discarica in unôarea di cava dallôalto valore storico-paesaggistico e nel cui contesto (loc. Pozzelle) coesistono una discarica di I categoria per RSU ed assimilabili chiusa nel 1994 con lôentrata in vigore della L.R. n. 10/93 (emergenza rifiuti 1999), un sito di stoccaggio temporaneo di RSU divenuto ormai permanente (emergenza rifiuti 2001), un sito di stoccaggio di balle di CDR ancota oggi occupato da circa settecentoquaranta cd. ñcoballeò (emergenza rifiuti 2003), un sito di discarica di rsu in corso di riempimento (emergenza 2008), ha profondi ed irreversibili impatti negativi, non soltanto sulle componenti ecosistemiche e paesaggistiche per le quali lôEnte Parco sta tutelando gli interessi dellôarea protetta in sede di giustizia ordinaria, ma anche sugli obiettivi di promozione economica e sociale del territorio vesuviano. Basti considerare che lôarea terzignese ed il versante boschese annoverano il maggior numero di produttori del Lacryma Christi prodotto che entra a pieno titolo nella storia dell'enologia nazionale ed internazionale; noto ed affermato in tutto il mondo e DOC

dal 1983 (D.P.R. 13.01.1983, D.M. 31.11.1991) senza dimenticare anche il Piedirosso Pompeiano che si fregia del marchio IGT dal 1996.

Infine si vuol evidenziare anche quanto segue:

-In data 02.05.2003 il SubCommissario per lôEmergenza Rifiuti dispose il conferimento delle balle di C.D.R. presso lôarea della **ex discarica Sari e presso lôarea dellôex discarica denominata Ammendola e Formisano;**
- nel momento stesso dei primi conferimenti delle balle di C.D.R. lôEnte Parco emise Ordinanze sia per il sito di Terzigno (Ordinanza n. 01/R prot. 4562 del 09.05.2007) sia per il sito di Ercolano (Ordinanza n. 02/R prot. 4563 del 09.05.2007) nei confronti del SubCommissario, della FIBE s.r.l. e dei proprietari delle aree, di sospensione ad horas delle attività di stoccaggio delle balle nonché la rimozione dei materiali già stoccati ed il ripristino dello stato dei luoghi nonché ad impugnare presso il TAR Campania le Ordinanze del SubCommissario di Governo;
- contestualmente la Procura della Repubblica di Nola provvide al sequestro del sito di Terzigno determindo la sospensione del conferimento delle dette balle nei due siti individuati da parte della Regione Campania;
-**ancora oggi risultano depositati circa duecento balle nel sito di Ercolano (Cava Ammendola Formisano) e circa settecentoquaranta in quello di Terzigno (SARI)**;
- per lo stoccaggio di tali balle di CDR non fu redatta alcuna forma di valutazione ambientale, ricadendo tra lôaltro entrambi i siti in area Sic e ZPS;
- oltre gli impatti ambientali già segnalati nelle ordinanza emesse dallôEnte Parco e derivanti dallo stoccaggio delle balle su suolo nudo ed in assenza di qualsiasi forma di protezione delle componenti ambientali, nelle le Linee di Piano 2010-2013 per la Gestione dei Rifiuti Urbani approvate con Deliberazione n. 75 del 05.02.2010 e pubblicate su BURC n. 14 del 15.02.2010 è ribadita tutta la preoccupazione per il rischio di trascorsi conferimenti illeciti nel flusso ñballe di rifiutiò, a partire da contaminazioni radioattive per lôinclusione di scarti isotopici di origine ospedaliera più volte riscontrate;
- nelle Linee Guida sopra citate non vengono indicati tempi e modalità per la redazione del Piano di caratterizzazione definitivo previsto per il S.I.N. ñAree del Litorale vesuvianoò;
- nelle stesse non vengono altresì indicati tempi e modalità per lôottemperanza alloÔOrdinanza n. 01/R prot. 4562 del 09.05.2007 emessa dallôEnte parco nei confronti del SubCommissario, della FIBE s.r.l. e dei proprietari delle aree relativa alla rimozione dei materiali già stoccati ed il ripristino dello stato dei luoghi nonché lôattivazione dei poteri sostitutivi di cui al titolo V parte Quarta del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
-per quanto sopra riportato appare completamente insoddisfacente il rinvio della risoluzione di questa problematica che comporta oggettivi danni allôambiente, come evidenziato nello stesso documento regionale.

IL SERVIZIO TECNICO

Dott.ssa Rossella Barile

Dott.ssa Paola Conti